



COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107 - Fax Segreteria: 011 9807441
Polizia Municipale - Via Roma n. 4 - Telefax 011.9808294
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it



AVVISO

Obbligo di manutenzione della vegetazione lungo le strade pubbliche e manutenzione/pulizia di fossi e canali.

Richiamata l' **ORDINANZA n. 57 del 05.08.2020** che prevede l'obbligo di manutenzione della vegetazione lungo le strade pubbliche e la manutenzione/pulizia di fossi e canali, al fine di evitare gli inconvenienti e pericoli dovuti alla sporgenza o eccessiva vicinanza di vegetazione rispetto alle sedi stradali (rischio di caduta rami, scarsa visibilità del transito e/o della segnaletica, difficoltà di transito, difficoltà nello sgombero neve, intasamenti di griglie e cunette da fogliame, ecc.) e ad una mancata manutenzione dei fossi e canali.

Considerato che la presenza di vegetazione incolta potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi.

Visto che la presenza di terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, serpenti, insetti e altri animali, che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia costante.

Accertato che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia sono responsabili delle violazioni alle norme del Codice Civile e del Codice della Strada.

Ravvisata la necessità di tutelare la circolazione stradale, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanze inferiori a quelle prescritte.

SI RICORDA

Che è vigente l'obbligo ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo di: immobili posti lungo le strade comunali e vicinali ad uso pubblico dell'intero territorio comunale; terreni o fondi rustici o parte di essi; eventuali pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono; canali irrigui e di scolo o fossi, di provvedere:

- a) al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
- b) alla potatura di siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali, consorziali, che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e norme urbanistiche per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi avente diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare pericoli per la circolazione veicolare e pedonale;
- c) il mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, al fine di evitare oltre agli eventi sopra segnalati anche il possibile rischio di cadute durante gli eventi climatici più violenti;
- d) al rispetto di quanto già disposto dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 23/03/2010, al Titolo IV "Tutela delle strade, regime delle acque, pratiche agricole" nel quale sono richiamate le indicazioni per la tutela del deflusso delle acque nei corsi d'acqua, nei canali e altre opere consortili al fine impedirne l'espansione e procurare danni a terzi. Pertanto, i proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono provvedere almeno una volta all'anno, ma se occorre più volte, a pulire adeguatamente i fossi, i canali e bealere rimuovendo la vegetazione o altri materiali di impedimento al regolare flusso delle acque, curandone le sponde e gli argini che servono al contenimento delle acque al fine di evitarne la fuoriuscita, mantenendoli in perfetta efficienza e funzionalità.

E SI AVVERTE

che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente ad eseguire quanto sopra esposto, in caso di emergenza, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio, con successivo addebito delle spese e delle conseguenti sanzioni amministrative previste dalla legge agli inadempienti, fatta salva ogni ulteriore responsabilità.

IN SINTESI

- Taglio rami e siepe sporgenti dalla proprietà privata sulla pubblica via;
- Semina colture alla distanza come da regolamento polizia rurale;
- Taglio delle colture che impediscono la visibilità e la sicurezza al transito su pubblica via;
- Mantenimento del ciglio stradale di sicurezza e della distanza come da regolamento di polizia rurale tra la pubblica via ed il fosso e tra il fosso e la coltura;
- Pulizia di tutti i fossi irrigui comprese le parti intubate;

Il Consigliere Comunale all'Agricoltura
Adriano Bertinetti

Il Sindaco
Agostino Bottano